

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 21

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 119, 120, 121 e 123 e aggiunta degli articoli 118-*bis* e 123-*bis*: esame dei disegni di legge finanziaria e di approvazione dei bilanci, del documento di programmazione economico-finanziaria e dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, **IOTTI**, *Presidente* e dai deputati **CIAFFI**, **DEL PENNINO**, **FACCHIANO**, **FERRARA**, **FILIPPINI ROSA**, **LABRIOLA**, **LO PORTO**, **MARTINAZZOLI**, **MINUCCI**, **USELLINI**, nonché dal deputato **BASSANINI**, *relatore*

Presentata alla Presidenza della Camera il 22 giugno 1989

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La legge 23 agosto 1988, n. 362, ha, come è noto, apportato rilevanti innovazioni alla disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di decisione di bilancio pluriennali e annuali. Già nel caso dei lavori preparatori della legge n. 362 fu da molte parti sottolineata la necessità di far seguire alle innovazioni legislative una

conseguente e coerente riforma delle norme dei regolamenti parlamentari in materia di esame e di approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, degli altri strumenti della manovra finanziaria e delle leggi implicanti variazioni alle entrate o alle spese.

A tal fine, prima ancora della promulgazione della legge n. 362 del 1988, i colleghi della Commissione bilancio

hanno predisposto e sottoposto all'attenzione della Giunta una proposta di modificazione al Regolamento (doc. II, n. 15), d'iniziativa dei deputati Cristofori, Macciotta, Bassanini, Carrus, Ciampaglia, Cipriani, Coloni, De Lorenzo, Garavini, Guarino, Mattioli, Noci, Nonne, Pellicanò, recante « Modifiche agli articoli 119, 120, 121 e 123 del Regolamento e introduzione degli articoli 118-bis e 123-bis », presentata il 28 luglio 1988), proposta dalla quale la Giunta ha preso le mosse nell'elaborazione del testo che sottopone all'esame dell'Assemblea.

La Giunta ha nel contempo provveduto ad apportare alcune correzioni ed integrazioni alla disciplina regolamentare della sessione di bilancio, sulla base dell'esperienza dei primi cinque anni di sua applicazione. La Giunta assolve così all'impegno assunto a suo tempo (settembre 1983) nei confronti dell'Assemblea, allorché, nel sottoporre all'esame dell'aula la proposta di nuova regolamentazione dei procedimenti di esame e approvazione dei documenti finanziari e di bilancio, ne sottolineò fin dall'inizio il carattere « sperimentale », prevedendo fin da allora la necessità di una successiva verifica e « messa a punto » della nuova normativa sulla base dell'esperienza.

La presente proposta di modificazione del regolamento è, dunque, essenzialmente intesa a disciplinare:

a) la procedura di esame parlamentare del documento di programmazione economico-finanziaria e del suo eventuale aggiornamento;

b) la modifica dell'ordine di votazione degli strumenti della decisione di bilancio;

c) la garanzia regolamentare del rispetto dei limiti di oggetto e di contenuto imposti alla legge finanziaria;

d) la disciplina della procedura di esame dei fondi speciali in relazione alla loro nuova strutturazione in tabelle e note, e il potenziamento del ruolo delle Commissioni parlamentari competenti per le politiche di settore, nell'esame delle

proposte relative alla allocazione e ripartizione delle risorse nei settori materiali di loro competenza;

e) la disciplina della procedura di esame e approvazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.

Una coerente e completa applicazione della nuova normativa sulla formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio comporta anche una nuova e più rigorosa disciplina del procedimento di esame e approvazione delle leggi di spesa, in specie per ciò che concerne la valutazione degli oneri e la definizione della relativa copertura finanziaria. In materia si fa riferimento alla proposta di riforma del Regolamento della Camera contestualmente approvata dalla Giunta, in materia di procedure di riscontro degli oneri finanziari recati dai progetti di legge (modificazione degli articoli 74, 75, 85, 86, 93 e 94 del Regolamento, doc. II, n. 22, rielaborazione della proposta di modificazione del regolamento doc. II, n. 1, di iniziativa dei deputati Bassanini, Battaglia e Gitti), proposta che deve intendersi come necessariamente collegata alla presente.

2. — Per quanto riguarda la procedura di esame parlamentare del documento di programmazione economico-finanziaria (che, come è noto, rappresenta lo strumento con il quale si predeterminano le *guide-lines* della decisione annuale di bilancio) sono state prese in considerazione due ipotesi: la prima modellata sul procedimento di approvazione degli atti bicamerali non legislativi, procedimento che garantisce il concorso della volontà delle due Camere nella formazione di un identico atto complesso, ma che, obbligando le Camere a procedere secondo la regola delle « letture » successive con relativa « navetta » dall'uno all'altro ramo del Parlamento, comporta il rischio di una eccessiva dilatazione dei tempi di definitiva approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria; la seconda modellata sulle procedure adottate per gli atti monocamerali di indi-

rizzo, che consentono lo svolgimento contemporaneo dell'esame del documento da parte di ciascuna delle due Camere e delle relative Commissioni, ma affidano necessariamente ad intese di fatto tra i gruppi parlamentari il raggiungimento delle convergenze necessarie per la definizione di due testi sostanzialmente identici, così da conferire agli indirizzi in essi definiti l'efficacia prevista dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 362 del 1988.

La prima soluzione è apparsa troppo complessa e innovativa in assenza di una previa intesa con l'altro ramo del Parlamento. Si è dunque ritenuto opportuno optare per la seconda. È apparso necessario individuare come esito del procedimento uno strumento specifico, definito « risoluzione programmatica », escludendosi nel contempo la possibilità di votare più risoluzioni tra loro concorrenti, in modo da evitare il rischio della definizione di indirizzi incoerenti. A tal fine si è ritenuto opportuno delineare un procedimento analogo a quello previsto per altri strumenti della decisione di bilancio, affidando alla Commissione bilancio, sentite le altre Commissioni permanenti e altresì la Commissione parlamentare per le questioni regionali, il compito di esaminare il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo e di presentare all'Assemblea una relazione idonea a costituire, insieme alle eventuali relazioni di minoranza, la base di partenza del dibattito d'aula.

È ipotizzabile che già nell'ambito della relazione della Commissione bilancio siano indicati il testo o le linee di fondo della proposta di risoluzione programmatica da sottoporre al voto dell'Assemblea. Ma si è preferito (a differenza di quanto suggerito dalla proposta Cristofori-Macciotta) non introdurre, al riguardo, una non necessaria eccezione alla disciplina generale degli atti di indirizzo di cui al capo XXVI del vigente Regolamento. Resta dunque ferma, nella proposta che presentiamo, la facoltà di ogni deputato di presentare una proposta di risoluzione programmatica, con la quale

si approva il documento programmatico presentato dal Governo introducendovi le modifiche e integrazioni anche sostanziali o radicali ritenute opportune dal presentatore. Si prevede tuttavia che la risoluzione accettata dal Governo abbia la priorità nell'ordine delle votazioni e che la sua approvazione precluda la votazione delle altre risoluzioni eventualmente presentate. In caso di reiezione della proposta della maggioranza, verranno messe in votazione, secondo i consueti criteri di priorità, le altre proposte di risoluzione presentate; ma, analogamente, l'approvazione di una tra esse precluderà la votazione delle successive.

Allo scopo di favorire la concentrazione della decisione parlamentare sugli indirizzi della manovra di programmazione economico-finanziaria, di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento delle successive fasi del procedimento di formazione dei bilanci, della legge finanziaria e delle leggi collegate alla manovra, e anche allo scopo di evitare un'eccessiva dilatazione dei tempi dedicati dalle due Camere all'esame e all'approvazione dei documenti finanziari, si propongono poi norme intese ad assicurare tempi certi e contenuti per la discussione e la deliberazione del documento di programmazione e della relativa risoluzione. Il documento dovrà dunque essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea entro un mese dall'assegnazione alle Commissioni e dovrà pervenire al voto finale in aula entro il termine massimo di tre giorni: a tal fine, il Presidente si avvarrà dei poteri di organizzazione della discussione previsti dall'articolo 119, comma 7, del vigente Regolamento.

Si è anche disciplinata l'ipotesi, che l'esperienza dimostra non essere peregrina, dell'eventuale presentazione di un documento di aggiornamento degli obiettivi e delle regole di programmazione finanziaria che avvenga, per l'intervento di eventi impreveduti, dopo l'approvazione della risoluzione programmatica e prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio. Un'esplicita disciplina di tale ipotesi si rende necessaria in conside-

razione dell'efficacia attribuita dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli obiettivi e alle regole determinati nel documento di programmazione approvato con la risoluzione programmatica, efficacia che va ben oltre i limiti di quella tipica degli atti di indirizzo: occorre dunque evitare che dall'impossibilità di aggiornare o modificare gli obiettivi e le regole del documento di programmazione derivino perplessità o dubbi in ordine alla legittimità di disposizioni della legge finanziaria e relative leggi collegate, ovvero derivi l'impossibilità giuridica di adottare soluzioni e misure che evoluzioni imprevedibili o comunque impreviste del quadro macroeconomico o macrofinanziario rendano necessarie o preferibili.

Per questa ipotesi, si prevede un procedimento modellato su quello adottato per la risoluzione programmatica estiva, contenendolo tuttavia in termini temporali assai più stringenti (cinque giorni per l'intero *iter*, prorogabili al massimo di altri cinque, discussione in aula limitata ad un intervento per gruppo, oltre ad eventuali dissenzienti). Ciò al fine di evitare una prolungata interruzione dell'ordinaria attività legislativa delle Camere, ormai proiettata verso l'approvazione degli strumenti della manovra finanziaria autunnale (bilanci, legge finanziaria, leggi collegate); ed anche in considerazione del fatto che l'oggetto dell'esame non dovrebbe essere di norma una riscrittura dell'intero documento di programmazione economico-finanziaria, ma solo una sua parziale integrazione o aggiornamento.

3. — Quanto all'ordine di votazione degli strumenti della decisione di bilancio, la Giunta ha ritenuto di dover modificare la disciplina attualmente prevista dagli articoli 120 e 123 del Regolamento, prevedendo che l'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge di bilancio preceda l'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge finanziaria, procedendosi poi alla votazione finale del medesimo disegno di legge finanziaria, quindi all'esame e votazione delle variazioni al bilancio dello Stato conse-

guenti alle disposizioni della legge finanziaria, per terminare infine con la votazione finale del disegno di legge di bilancio in tal modo modificato. Si propone altresì di stabilire che l'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio abbia inizio da quello che dispone l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata.

Si consentirà in tal modo all'Assemblea di procedere ad una valutazione preventiva delle stime relative alle entrate e alle conseguenti decisioni in materia, per procedere poi alla valutazione delle stime relative alle spese obbligatorie nonché alle determinazioni da adottare sulle spese discrezionali di bilancio, in modo da fissare preliminarmente gli aggregati fondamentali sui quali opera la manovra impostata dalla legge finanziaria.

La innovazione così proposta permetterà di superare le difficoltà tecniche e le incongruenze politiche registrate in questi anni nell'ambito di un procedimento decisionale che non consentiva una preventiva valutazione delle risorse disponibili nel momento nel quale l'Assemblea procedeva all'adozione delle determinazioni fondamentali relative all'allocazione delle risorse stesse.

Il relatore ritiene tuttavia di dover sottolineare che l'accennata innovazione non basta di per sé a risolvere in modo soddisfacente i complessi problemi procedurali posti dalla peculiarità delle deliberazioni di programmazione finanziaria e di bilancio. Le norme procedurali vigenti, modellate sulle esigenze della legislazione sostanziale (per lo più a carattere novellistico), mal si prestano a decisioni che richiederebbero procedimenti di decisione di natura sistemica; esse, al contrario, finiscono per favorire, nei fatti, scelte di tipo incrementale, contribuendo all'aggravarsi del dissesto della finanza pubblica.

4. — La rigorosa delimitazione del contenuto proprio della legge finanziaria, prevista dal nuovo articolo 11 della legge n. 468, attribuisce una notevole importanza alle norme già previste dal Regolamento della Camera, al comma 2 del-

l'articolo 120 e al comma 5 dell'articolo 121, che disciplinano lo stralcio delle disposizioni estranee all'oggetto della legge finanziaria e parimenti vietano, a pena di inammissibilità, la presentazione di emendamenti concernenti oggetti estranei. In tal modo il vincolo che le norme di legge pongono al Governo nella formazione del disegno di legge finanziaria si estende all'esame parlamentare e agli emendamenti presentati in questa sede.

Per quanto concerne il procedimento previsto per lo stralcio delle disposizioni « estranee » contenute nel disegno di legge finanziaria, l'innovazione che sottoponiamo all'esame dell'Assemblea tende da un lato a limitare l'applicazione della procedura speciale di stralcio ai casi nei quali il disegno di legge è assegnato alla Camera dei deputati in prima lettura, dall'altro ad attribuire la competenza in materia al Presidente della Camera, sentito il parere della Commissione bilancio (anzichè all'Assemblea, su proposta della Commissione bilancio, come viceversa dispone l'attuale comma 2 dell'articolo 120). L'innovazione proposta ci pare coerente con il carattere obiettivo e relativamente « non discrezionale » della valutazione che determina lo stralcio, la quale, dunque, compete tendenzialmente al Presidente della Camera nella quale ha inizio l'*iter* parlamentare del disegno di legge finanziaria, attribuendosi alla Commissione bilancio una mera funzione consultiva. È d'altra parte evidente che una decisione di stralcio su un testo del disegno di legge finanziaria già approvato dall'altro ramo del Parlamento finirebbe con l'assumere il carattere di una decisione politica non confinata nel mero accertamento « tecnico » dell'appartenenza della materia disciplinata a quello che forma, per disposizione di legge, l'oggetto proprio ed esclusivo della legge finanziaria.

Quanto alla conseguente disciplina dell'ammissibilità degli emendamenti presentati nel corso dell'*iter* della legge finanziaria, è apparsa assai dubbia l'estensibilità del limite di oggetto previsto dal vigente comma 5 dell'articolo 121 a quei peculiari vincoli concernenti il contenuto della leg-

ge finanziaria costituiti dalle nuove regole legislative in materia di copertura delle nuove o maggiori spese da essa previste.

Si ritiene dunque opportuno esplicitare, nel testo del comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento, che devono essere considerati inammissibili, oltre agli emendamenti concernenti materie estranee, anche quelli che contrastano con i criteri previsti dalle norme vigenti per l'introduzione di nuove o maggiori spese. In tal modo l'obbligo di copertura della legge finanziaria, già previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge finanziaria 1988 e meglio disciplinata dall'articolo 5 della legge n. 362 del 1988, trova una piena ed oggettiva garanzia di applicazione nella procedura parlamentare.

5. — Un'ulteriore innovazione è costituita dalla disciplina della procedura di esame dei fondi speciali, in coerenza con la recente normativa in materia di bilancio e contabilità dello Stato introdotta dalla legge n. 362. Quest'ultima prevede, infatti, all'articolo 6, una nuova struttura dei fondi speciali, ripartiti per categorie economiche e corredati di note nelle quali sono indicati i provvedimenti legislativi di settore che dovrebbero essere, approvati in corso di esercizio.

Le innovazioni regolamentari proposte rafforzano il ruolo delle Commissioni competenti per le politiche di settore: si prevede infatti che la Commissione bilancio, quando intenda modificare le previsioni relative agli accantonamenti iscritti nei fondi globali, debba acquisire preventivamente il parere della Commissione competente per materia.

Sempre allo scopo di estendere e rafforzare il contributo delle Commissioni competenti per le politiche di settore all'esame degli strumenti della manovra finanziaria e di bilancio si propone altresì: a) di consentire alle Commissioni competenti per materia di iniziare l'esame degli stati di previsione del bilancio anche prima dell'inizio della sessione di bilancio, provvedendo, senza procedere a votazioni, ad acquisire i necessari elementi conoscitivi: ciò al fine di garantire un più

ampio svolgimento all'esame e alla successiva formulazione delle proposte di emendamento delle Commissioni al bilancio e alla legge finanziaria; b) di sopprimere la riserva di competenza alla Commissione bilancio per l'esame degli emendamenti concernenti variazioni non compensative al bilancio o alla legge finanziaria: in tal modo questi emendamenti possono essere presentati e votati anche nelle Commissioni competenti per le politiche di settore, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 121.

6. — È appena il caso di sottolineare che un'ulteriore rilevante potenziamento del ruolo, dei compiti e dei poteri delle Commissioni parlamentari competenti per le politiche di settore deriva dall'introduzione dell'istituto della legge collegata alla manovra di finanza pubblica, come prodotto dell'operazione di disaggregazione e di specializzazione funzionale della legge finanziaria *omnibus* effettuata dalla legge n. 362, anche al fine di alleviare il sovraccarico decisionale gravante sulla legge finanziaria stessa. Un complesso di misure di correzione, integrazione e riforma delle normative sostanziali di settore, precedentemente affastellato nell'ambito delle disposizioni della legge finanziaria, e dunque esaminato in sede referente dalla sola Commissione bilancio, ritorna così nella sfera di competenza propria delle Commissioni competenti per materia, attenuando il rischio di soluzioni improvvisate, contraddittorie o divaricanti rispetto alle linee fondamentali o ai principi delle legislazioni settoriali. Ciò, beninteso, nell'ambito del quadro di riferimento e dei vincoli finanziari stabiliti dalla risoluzione programmatica e dalla legge finanziaria, e avvalendosi del nuovo strumento costituito dai cosiddetti fondi speciali negativi, al fine di dare qualche efficacia anche a vincoli-obiettivo.

È tuttavia apparsa fin dall'inizio evidente la necessità di garantire alle leggi collegate tempi certi di esame e di approvazione, tali da consentire che ne derivino gli effetti finanziari ipotizzati negli

strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Nella maggior parte dei casi, tali effetti debbono poter operare fin dall'inizio dell'esercizio finanziario, presupponendo dunque l'approvazione delle leggi collegate entro il termine della sessione autunnale di bilancio. In altri casi (si pensi a riforme particolarmente complesse, o comunque destinate ad avere effetti solo nella seconda parte dell'esercizio finanziario, o addirittura soltanto negli esercizi successivi nell'ambito del bilancio triennale), è viceversa sufficiente garantire l'approvazione delle leggi collegate entro termini posteriori al termine della sessione di bilancio, ma nondimeno certi e predeterminati.

Il nuovo articolo, 123-*bis*, del Regolamento, che proponiamo all'esame dell'Assemblea, identifica la figura tipica dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica in quelli indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge (oggi 30 settembre), riserva al Governo la facoltà di richiedere alla Camera di deliberare sui medesimi entro un termine predeterminato. Si propone che la richiesta del Governo sia sottoposta alla Conferenza dei presidenti di gruppo o, in mancanza di unanimità nella medesima, all'Assemblea, che si pronuncia sulle proposte formulate dal Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti. Per garantire il rispetto dei termini in tal modo deliberati dall'Assemblea, si propone di riconoscere al Presidente della Camera i poteri di organizzazione della discussione di cui al comma 7 dell'articolo 119 del Regolamento vigente.

Siffatta innovazione procedurale garantisce indubbiamente al Governo, allorché sia assistito dal consenso della maggioranza parlamentare, la certezza di poter ottenere un voto dell'Assemblea sui disegni di legge collegati alla manovra finanziaria in tempi utili ai fini delle scadenze previste dalla manovra stessa. È sembrato tuttavia alla Giunta che occorresse altresì garantire sufficiente serietà e

adeguato approfondimento all'esame delle leggi collegate, che non di rado contengono impegnative misure di riforma di settori non marginali nella nostra legislazione; e che occorresse altresì evitare il rischio che il giustapporsi dell'esame e dell'approvazione delle leggi collegate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio nell'ambito dei medesimi giorni di lavoro parlamentare riproponesse di fatto gli stessi pericoli di improvvisazione, confusione e sovraccarico decisionale propri dell'esperienza della legge finanziaria *omnibus*, vanificando nei fatti le innovazioni introdotte dalla legge n. 362 del 1988.

Si propone pertanto di introdurre due contemperamenti o garanzie, nell'ambito dell'accennata disciplina procedurale: con la prima si riserva all'esame di ciascun progetto di legge collegata, di norma, tre giorni di lavoro dell'Assemblea; con la seconda si vieta, salva diversa unanime decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, la coincidenza temporale e dunque il sovrapporsi dell'esame e delle votazioni sulle leggi collegate con l'esame e le votazioni sulle leggi finanziaria e di bilancio. In concreto, è auspicabile che i disegni di leggi collegate (già indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria presentato alle Camere entro il 15 maggio e di norma approvato

entro il mese di giugno) possano essere presentati dal Governo al Parlamento nel mese di luglio, opportunamente ripartendoli tra la Camera e il Senato; diventerebbe in tal modo possibile avviarne l'esame in Commissione prima della interruzione estiva dei lavori parlamentari, così da poter provvedere alla loro approvazione in prima lettura prima ancora dell'inizio della sessione autunnale di bilancio, o comunque prima che l'esame della legge finanziaria e del bilancio impegni l'Assemblea che dovrà procedervi in prima lettura.

Onorevoli colleghi! Con la presente proposta di riforma del Regolamento e con la contemporanea proposta di modificazione dei procedimenti di esame e approvazione delle leggi di spesa e di verifica delle relative coperture finanziarie, la Giunta ritiene di aver offerto una buona base di discussione per innovazioni regolamentari di non modesta portata. Se esse avranno il consenso dell'Assemblea, sarà possibile garantire un più ordinato, tempestivo e approfondito esame degli strumenti della programmazione finanziaria, una più severa e stringente disciplina delle decisioni di spesa, un non irrilevante apporto al risanamento della finanza pubblica.

FRANCO BASSANINI, *Relatore.*

TESTO PROPOSTO

Dopo l'articolo 118 aggiungere il seguente:

ART. 118-bis.

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. A tal fine il Presidente della Camera si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 119.

3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

4. Qualora lo richiedano eventi imprevisi, il Governo presenta alla Camera,

prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo e dei deputati che intendono esprimere posizioni dissenzianti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, la discussione è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.

All'articolo 119, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

All'articolo 119, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: decreti-legge, sono aggiunte le seguenti: ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento.

All'articolo 120, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato alla Camera, ai fini del-

l'applicazione delle disposizioni del presente Capo, il Presidente della Camera, prima dell'assegnazione, accerta che il disegno di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. In tal caso, il Presidente della Camera comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee, sentito il parere della Commissione bilancio.

All'articolo 120, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati.

Sostituire l'articolo 121 con il seguente:

1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito, e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. In questa sede possono essere, altresì, presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio.

2. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'am-

montare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione, ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo, nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma 1, sono presentati alla Commissione bilancio, che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.

3. Gli emendamenti presentati direttamente presso la Commissione bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti a ciascuna parte delle tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il parere alla Commissione competente, che si pronuncia entro il giorno successivo o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 86.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

All'articolo 123, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Assemblea procede nell'ordine all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria e alla sua votazione finale. Sono successivamente esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate, le variazioni al disegno di legge di bilancio conseguenti alle disposizioni approvate nel disegno di legge finanziaria. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato. Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono già stati approvati dal Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio non ha effetti preclusivi sulle votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria.

Dopo l'articolo 123 aggiungere il seguente:

ART. 123-bis.

1. I progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente.

2. Il Governo può richiedere che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, riferito alle scadenze connesse alla manovra finanziaria complessiva.

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronuncia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orienta-

menti prevalenti, ha facoltà di sottoporre all'Assemblea, riservando comunque all'esame di ciascun progetto di legge di norma tre giorni. Per assicurare il rispetto dei termini stabiliti a norma del presente articolo, si osservano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 119.

4. Salva diversa decisione adottata all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, l'esame e le votazioni sui progetti di legge di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.